



Decreto Dignità:

sintesi delle novità fiscali e loro decorrenza

Napoli 07/05/2018

CIRCOLARE INFORMATIVA

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 161 del 13.07.2018 il D.L. 87/2018, meglio noto come “**decreto dignità**”.

Nella **tabella** che segue **riassumiamo** le novità introdotte.

	La novità in sintesi	Decorrenza
Limiti alla delocalizzazione delle imprese	Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l'attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea.	Per i benefici concessi o banditi, e, comunque, per gli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).
Iper ammortamento	L' iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale . Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture	A differenza di quanto previsto nelle prime bozze diffuse, le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati



	<p>produttive situate all'estero, è necessario procedere al recupero dell'iper ammortamento. Nessuna novità interessa invece il super ammortamento.</p>	<p>successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).</p>
<p>Credito d'imposta ricerca e sviluppo</p>	<p>Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.</p>	<p>La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.</p>
<p>Disposizioni in materia di redditometro</p>	<p>Non è stato abolito il redditometro, come inizialmente annunciato, né sono state modificate le norme in materia di onere della prova. Con il redditometro il reddito del contribuente continuerà quindi ad essere determinato sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta,• degli elementi indicativi di capacità contributiva.	<p>L'abrogazione ha effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. In ogni caso <i>non si applica</i> agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.</p>



	<p>Tuttavia è stato abrogato il D.M. 16.09.2015 che elencava gli elementi di spesa indicativi della capacità contributiva.</p> <p>Il decreto che elenca gli elementi indicativi della capacità contributiva sarà infatti emanato dal Mef dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.</p> <p>Restano ferme le disposizioni in materia di determinazione del reddito sulla base della spesa patrimoniale eseguita dal contribuente.</p>	
<p>Trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute</p>	<p>I dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (in luogo dell'originario termine del 30 novembre).</p> <p>I dati semestrali dovranno essere invece trasmessi entro il 30 settembre (per il primo semestre) ed entro il 28 febbraio 2019 (per il secondo semestre).</p> <p>Si ricorda, tuttavia, che la Legge di Bilancio ha espressamente previsto l'abrogazione dell'adempimento a decorrere dal 2019, e quest'ultima disposizione non ha subito alcuna modifica.</p>	



<p><i>Split payment</i></p>	<p>Le disposizioni in materia di <i>split payment</i> non si applicano alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti. Pertanto continuano ad essere soggette a <i>split payment</i> le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari di cui all'articolo 25 bis D.P.R. 600/1973.</p>	<p>Le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).</p>
<p>Società sportive dilettantistiche</p>	<p>Sono state abrogate le disposizioni in materia di società sportive dilettantistiche lucrative e le relative agevolazioni fiscali previste (riduzione della metà dell'Ires). Sul fronte Iva sono stati quindi eliminati, tra le prestazioni soggette all'aliquota del 10%, i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.</p> <p>Sono stati altresì abrogati i commi da 358 a 360 dell'articolo 1 L. 205/2017 disciplinanti le collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche.</p>	<p>L'abrogazione delle disposizioni fiscali in materia di Ires ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.</p>

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.